

Maria Giovannone Scuola Internazionale di Dottorato in Diritto delle Relazioni di lavoro



La sorveglianza sanitaria

Generale

- Agenti chimici, fisici, biologici e sostanze pericolose
- Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive, silice libera cristallina
- Videoterminali, Lavoro nei cassoni ad aria compressa
- Lavoro a bordo di navi passeggeri, mercantili e da pesca
- Lavoro notturno e altre ipotesi previste dalla Commissione consultiva ex art.
 6 d.lgs. n. 81/2008

Speciale

Mansioni a rischio in: Lavori pericolosi, ambienti confinati, trasporti, attività mediche e infermieristiche, assistenza all'infanzia, porto d'armi, produzione, vendita e trasporto esplosivi, edilizia e lavori in quota, cave e miniere, nucleare



Le novità del d.lgs. n. 106/2009

- Esaltazione centralità del medico competente nella valutazione dei rischi ed espansione di competenze
- Rimodulazione delle sanzioni in capo al medico competente
- Visite mediche preventive in fase preassuntiva
- Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute > 60 gg.
- Modalità di custodia della cartella sanitaria e di rischio
- Impugnativa piena dei giudizi di idoneità e inidoneità

Sorveglianza speciale e problematiche definitorie

Stupefacenti

- d.lgs. n. 81/2008 (art. 41, co. 4)
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990
- Intesa Conferenza unificata Stato-Regioni 30 ottobre 2007
- Accordo sottoscritto Conferenza permanente tra Stato e Regioni 18 settembre 2008

<u>Alcol</u>

- Legge n. 125/2001
- Accordo Conferenza permanente Stato-Regioni 16 marzo 2006

La revisione in Conferenza Stato-Regioni

art. 41, co. 4-bis: «Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcoldipendenza»



Accertamenti per ragionevole dubbio

«quando sussistano indizi o prove sufficienti di una possibile assunzione di sostanze illecite»

Indeterminatezza oggettiva: "indizi" o "prove sufficienti"

• Indeterminatezza soggettiva: chi svolge in concreto la rilevazione degli eventuali "indizi" o la raccolta di "prove sufficienti" al fine di informare il datore di lavoro della insorgenza delle condizioni previste per richiedere l'accertamento per ragionevole dubbio?



Visite periodiche: rifiuto e licenziamento

- Primo rifiuto: attesa di reiterazione della visita
- Secondo rifiuto: sospensione dalla mansione per «impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti»
- Non è possibile licenziare sic et simpliciter
- Ratio legis «cautela conservativa nell'interesse della sicurezza del singolo e della collettività»
- Esercizio del potere disciplinare fino a licenziamento
- Sanzione penale: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro (art. 59 d.lgs. n. 81/2008)



Giustificazioni valide e debitamente documentate

- «la presenza di condizioni fisiche patologiche o personali o professionali del lavoratore, tali da renderlo non disponibile alla effettuazione della visita, comprese anche patologie psichiche specificamente incompatibili con le modalità di effettuazione delle visite stesse, ove effettivamente documentabili» (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1809)
- «ogni fatto che alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, oltre che la forza maggiore, purché il lavoratore fornisca la prova di situazioni cogenti o comunque tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle comprese nelle fasce orarie di reperibilità» (Consiglio di Stato 2 luglio 2000, n. 468)
- «stato di necessità oltre che una seria e valida ragione socialmente apprezzabile» (C. Cost. 26 gennaio 1998, n. 78)

Sospensione del lavoratore e retribuzione (1)

Tesi n. 1

- Sospensione cautelare ≠ sospensione disciplinare ex art. 7 l. n. 300/1970
- Espressione del potere direttivo, non disciplinare
- Strumento di autotutela operativo nell'attesa di certezza
- Autotutela conservativa
- Permanenza dell'obbligo retributivo

Tesi n. 2

 Sospensione retribuzione: sospensione cautelare parte di un procedimento disciplinare teso a concludersi con la sanzione espulsiva nei confronti del lavoratore



Sospensione del lavoratore e retribuzione (2)

Tesi n. 3

 Sospensione obbligo retributivo: impossibilità di adibizione ad altra mansione

■ Il potere del datore di lavoro di sospendere unilateralmente il rapporto, senza corrispondere la retribuzione al dipendente, sussiste «quando la prestazione lavorativa sia legittimamente rifiutata da detto datore, per fatto addebitabile al lavoratore (come nel caso d'inesattezza o inidoneità della prestazione offerta) [...]» (Cass. 15 giugno 1984, n. 3577)

Inidoneità del lavoratore "a tempo determinato"

- «il datore di lavoro [...] in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza» (art. 42 d.lgs. n. 81/2008)
- L'obbligo di assegnazione a mansione diversa, ove possibile, prescinde dalla tipologia contrattuale
- Obiettive esigenze organizzative, tecniche, produttive o sostitutive
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- Licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione
- Inidoneità temporanea o permanente



Inidoneità del lavoratore "somministrato"

- Ripartizione degli obblighi di sicurezza tra agenzia e utilizzatore
- Sorveglianza sanitaria speciale in capo ad utilizzatore
- Inidoneità del somministrato: impossibilità della prestazione non liberatoria per l'agenzia
- Richiesta di sostituzione del lavoratore ovvero risoluzione del contratto ove non vi sia interesse apprezzabile a prestazioni future
- Utilizzatore: potere direttivo e sospensione cautelare



Sorveglianza speciale e appalti

- Ogni datore di lavoro si assume le responsabilità relative all'accertamento di tossicodipendenza/alcodipendenza nei confronti dei propri lavoratori
- Committente e appaltatore devono coordinare le rispettive attività (art. 26, co. 3 d.lgs. n. 81/2008)
- Appalti endoaziendali e rischio da interferenze:
- a. il committente può sollecitare l'appaltatore alla verifica degli esiti della sorveglianza
- allontanare un lavoratore in evidente stato di alterazione da alcol o stupefacenti
- c. non ricorre ingerenza illegittima

